



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	10
DATA	19/01/2022

OGGETTO :

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 654 DEL 10.12.2021 PER LA MODIFICA ED OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA.

CUP: G79J21015030005 - CIG: ZDD344F598

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATA la Determinazione n. 654 del 10.11.2021, con la quale è stata incaricata la ditta Fen Energia S.p.a. della modifica ed ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio sede della Comunità Montana di Valle attese talune problematiche di discomfort climatico invernale che hanno interessato varie zone dell'immobile nel corso degli ultimi anni.

Le suddette verifiche hanno evidenziato quali principali cause delle inefficienze la vetustà dell'impianto e l'inadeguatezza di componenti idrauliche ed elettroniche che provocano perdite di carico con conseguenti malfunzionamenti o addirittura fermi impianto.

Nelle more del futuro, ma non prossimo, intervento di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'intero immobile che interesserà anche la parte impiantistica, relativamente al quale è in corso la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, si è ritenuto necessario effettuare il revamping della sottostazione di scambio termico di teleriscaldamento e del circuito secondario. La sottostazione di scambio termico è il punto terminale della rete di teleriscaldamento nel quale avviene la cessione del calore all'utenza; corrisponde fisicamente all'insieme di apparecchiature che consentono lo scambio termico fra circuito primario (rete di teleriscaldamento) e circuito secondario (impianto di riscaldamento del fabbricato di proprietà dell'utente costituito da : • sottosistema di distribuzione, • sottosistema di emissione, • eventuali sottosistemi di regolazione, • sottosistemi di accumulo; • sottosistemi di erogazione. Gli impianti secondari si distinguono in: - impianti secondari per il riscaldamento ambienti; - impianti secondari per la produzione di acqua calda sanitaria. I circuiti secondari possono essere unici per entrambe i servizi oppure separati). Tuttavia durante una recente ispezione della sottocentrale propedeutica alle operazioni di revamping, si è evidenziata una grave anomalia, in rapido peggioramento, dell'efficienza dello scambiatore di calore, relativamente al quale era stato ipotizzato un mero lavaggio chimico. La vetustà e lo stato di degrado dello scambiatore non sono più compatibili con il

mero lavaggio il quale consente solo la rimozione di una piccola parte del deposito ma non è in grado di ripristinare il corretto scambio termico. Inoltre considerato che il lavaggio chimico comunque è un trattamento in parte aggressivo e sia attuato mediante l'utilizzo di acidi potrebbe peggiorare la funzionalità dello scambiatore corrodendo ulteriormente le piastre di scambio termico proprio laddove già corrose e vulnerate determinando addirittura importanti perdite.

RAVVISATO pertanto opportuno provvedere alla sostituzione dello scambiatore attualmente in uso atteso che la pulizia chimica non offre alcuna garanzia di risultato ma può addirittura essere foriera di ulteriore decadimento della sezione del metallo (acciaio inox) di cui sono costituite le piastre e richiede un cambio di metodica e un lungo fermo impianto non compatibile con le attuali necessità di climatizzazione invernale dello stabile;

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. [...]";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che ".....nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..."

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere alla sostituzione dello scambiatore dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio sede della Comunità Montana;
2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - il pagamento sarà eseguito a servizio avvenuto previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato speciale, alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 120/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente, anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

VISTA la quantificazione della spesa aggiuntiva rispetto a quanto preventivato inizialmente presentata dalla ditta Fen Energia S.p.a., ammontante a complessivi di Euro 2.3281,28 oltre IVA 22%;

VERIFICATO che i prezzi offerti risultano congrui e vantaggiosi per l'Ente in rapporto alle condizioni medie di mercato per tale tipologia di prestazione;

RITENUTO opportuno aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Fen Energia S.p.a., in possesso dei necessari requisiti, mediante affidamento diretto attraverso Piattaforma Sintel;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente ZDD344F598 e che:

- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente

provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di integrare della somma di € 2.281,28 oltre IVA 22% l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 654 del 10.12.2021 per la modifica ed ottimizzazione dell'impianto di riscaldamento a servizio dell'edificio sede della Comunità Montana di Valle Camonica, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica) come segue

Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	
Creditore				Fen Energia S.p.a. CF 00814870986					
Oggetto/Causale				Sostituzione dello scambiatore dell'impianto di riscaldamento dell'edificio sede della Comunità Montana di Valle Camonica					
Importo				€ 2.783,16 IVA 22% comp.					

2. di imputare la spesa di € 2.783,16 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	1.03.02.09.005	1091/0	€ 2.783,16

3. di stabilire che a tale integrazione è attribuito il medesimo CIG attribuito per la prestazione principale (CIG ZDD344F598);
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI
Tecnico e Lavori Pubblici
Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA